

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978 n° 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della L.R. 11/4/81, n° 65 come modificato dall'art. 6 della L.R. 30/4/91 N° 15 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n° 32 del 23 dicembre 2000;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n° 40;

VISTO il D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 04/08;

VISTA la lettera del 29/12/2009 prot. n.RFI-DPR-DTP_PA/A0011/P/2009/0004099 ns. prot. n. 3266 del 20/01/2010 la *R.F.I. S.p.A.* (Rete Ferroviaria Italiana), con sede in Palermo (Direzione Territoriale Produzione), ha trasmesso l'istanza per il rilascio da parte di questo Assessorato dell'autorizzazione per la realizzazione di opere di presidio alla sede, consistenti nella costruzione di gabbionate di controripa con cunetta al piede, fra i km.174+000/174+500 fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, ricadente nel territorio del Comune di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 65/81;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n° 43115 del 29/06/2010 con la quale è stato chiesto al Comune di Enna interessato per territorio di esprimere il proprio avviso a mezzo di delibera consiliare ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 15/91, contestualmente è stato chiesto alla RFI S.p.A. di integrare la pratica di atti ed elaborati mancanti;

VISTA la lettera del 13/09/2011 prot. n.RFI-DPR-DTP_PA/A0011/P/2011/0005349 ns. prot. n. 59541 del 19/09/2011 la *R.F.I. S.p.A.* ha trasmesso a questo Dipartimento gli atti ed elaborati richiesti con la superiore nota;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 13/07/2011 trasmessa dal Comune di Enna con nota prot.n. 36680 del 24/10/2011 ns. prot. n.66624 del 25/10/2011 con la quale ha espresso, avviso favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;

VISTA l'Autorizzazione rilasciata con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. bn. 42/04 e s.m.i. dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna prot. n. 2174/IP del 01/09/2010;

VISTA la nota prot. 10684 del 08/11/2010, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 64 del 2 febbraio 1974, sulle opere in argomento ha rilasciato parere favorevole a condizione;

VISTO il P.R.G. vigente nel Comune di Enna approvato con D.A. n.49 del 23/03/1979;

VISTO il Parere n. 09 del 11/10/2011, espresso ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/95, dall'Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<.....**Omissis**....

RILEVATO CHE:

Dalla relazione tecnica allegata agli elaborati trasmessi, si rileva, che in corrispondenza della progressiva fra i km.174+000/500 circa, fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, la sede ferroviaria si trova in trincea, e si sviluppa parallelamente al fiume Dittaino, mentre i terreni di monte scosendono verso la sede ferroviaria , quindi sul fiume Dittaino.

In tale tratto i terreni attraversati sono di natura “argillosi limosi sabbiosi”, di media consistenza, facilmente trasportabile a valle nel caso di forti precipitazioni meteorologiche, in particolare perchè privi di vegetazione arborea.

La sede ferroviaria, oggetto dell'intervento, si sviluppa come detto in trincea, è più bassa del piano campagna da 1m. a 3m.circa.

La zona interessata ricade nel territorio del Comune di Enna, in catasto al foglio n.124, porzione della particella n.59, che la R.F.I. S.p.A. ha attivato le procedure espropriative per una striscia di suolo larga circa m.3,00 e lunga circa m.600 in adiacenza alla sede ferroviaria, i luoghi sono accessibili dalla SS 121, poi attraverso una stadella e terreni privati, oppure dalla sede ferroviaria.

Allo stato attuale, nella zona oggetto d'intervento non esistono cunette né fossi di guardia né opere di contenimento che possano convogliare celermente le acque meteoriche nei ponticelli limitrofi ai km. 173+875 e km. 174+656, perchè troppo distanti dalla zona centrale.

Negli anni passati la zona è stata interessata da intense precipitazioni con trasporto di fanghiglia a valle che ha causato l'inquinamento della massicciata e l'interruzione della circolazione ferroviaria, pertanto la *R.F.I. S.p.A.* ha reso necessario la costruzione di un fosso di guardia a monte della gabbionata che convoglia le acque meteoriche nei ponticelli sopra citati.

Gli interventi previsti al fine di non arrecare disservizio alla circolazione, consistono in:

1) – Costruzione di una gabbionata fra i km. 173+950/174+436 con gabbioni metallici delle dimensioni di 1x1x2 ed 1x1x3, filo da 3mm zincato, maglia tipo 6x8 a doppia torsione, di altezza variabile da m. 2 a m. 4, come da elaborati grafici del progetto, costruita su una platea in conglomerato cementizio Rck 250, spessore cm.60 armata con due foglie di rete elettrosaldata O 10 maglia 20x20 cm. di larghezza variabile, in funzione dell'altezza della gabbionata, da m. 3,80 a m. 4,80, con cunetta di piattaforma al piede della larghezza di cm.80.

2) - Costruzione di fosso di guardia a monte della gabbionata che raccoglie le acque meteoriche che ruscellano sul piano campagna di monte per poi scaricare nei ponticelli ferroviari ai km. 173+875 e km 174+656. Detto fosso sarà realizzato in conglomerato cementizio armato della classe Rck 250 ed armatura tipo FeB44k.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Enna con Deliberazione del consiglio Comunale n. 72 del 13/07/2011 ha rilasciato avviso favorevole alla costruzione delle opere in argomento, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

- Gli Enti preposti alla tutela e vigilanza sui vincoli gravanti nella zona interessata, hanno rilasciato i propri pareri favorevoli con condizioni espresse negli stessi pareri.

- L'area oggetto della variante risulta incolta, e come tale non soggetta alla tutela ex art.2 comma 5 L.R. n. 71/78.

- Non sono state proposte opposizioni da parte della ditta interessata alla procedura di esproprio, come certificato dalla RFI S.p.A..
- Le opere rivestono carattere di pubblica utilità, inerenti gli aspetti di sicurezza delle linee ferrate.

PARERE

Per tutto quanto sopra, questa Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato, rilevata la pubblica utilità dell'intervento, è del parere che la variante proposta dalla R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) S.P.A. al vigente P.R.G. del Comune di Enna, inerente la realizzazione di opere di presidio alla sede ferroviaria della linea "Fiumetorto-Bicocca", consistenti nella costruzione di gabbionate di controripa con cunetta al piede, fra i km.174+000/174+500 fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, ricadente nel territorio del Comune di Enna, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 65/81 e ss.mm.ii., possa essere autorizzata in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri dagli Enti in premessa citati, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.

RITENUTO di poter condividere il sopra richiamato parere n.09 dell'11/10/2011 reso dall'Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato;

D E C R E T A

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n° 65 del 01.04.81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli enti ed uffici in premessa citati, è autorizzato in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Enna, di cui all'avviso espresso favorevolmente con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 13/07/2011, il progetto inerente la realizzazione di opere di presidio alla sede ferroviaria della linea "Fiumetorto-Bicocca", consistenti nella costruzione di gabbionate di controripa con cunetta al piede, fra i km.174+000/174+500 fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, ricadente nel territorio del nel Comune di Enna, di cui alla richiesta della R.F.I (Rete Ferroviaria Italiana)S.P.A.;

Art. 2) Sono allegati al presente Decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato :

- Parere n° 09 dell'11/10/2011 reso dall'Unità Operativa 3.3/EN-CL del Servizio3° del D.R.U.;
- Delibera C.C. di Enna n° 72 del 13/07/2011;

- *Elenco elaborati:*

- 1- TAV. 01 - Relazione tecnica generale;
- 2- TAV. 03 – I.G.M.- Stalcio PRG stato attuale- Stalcio PRG stato variato, scale varie;
- 3- TAV. 04 – Aerofotogrammetria scala 1:2000;
- 4- TAV. 05 - Rilievo topografico della tratta interessata dai lavori, scala 1:200;
- 5- TAV. 06 - Sezioni stradali, scala 1:100;
- 6- TAV. 07 – Progetto delle opere da realizzare, scala 1:100;
- 7- TAV. 08 – Vista prospettica delle opere da realizzare, scala 1:400;
- 8- TAV. 09 – Planimetria delle aree interessate dai lavori, dagli ingombri delle opere e dagli espropri, scala 1:200;
- 9- TAV. 14 – Relazione espropri, elenco ditte e piano particellare di esproprio;
- 10- – Relazione Geologica;

Art. 3) La R.F.I. S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento.

Art. 4) Ai sensi del comma 1° dell'art. 10 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio conseguente l'approvazione della variante al vigente P.R.G. del Comune di Enna, inerente la realizzazione di opere di presidio alla sede ferroviaria della linea "Fiumetorto-Bicocca", consistenti nella costruzione di gabbionate di controripa con cunetta al piede, fra i km.174+000/174+500 fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, ricadente nel territorio del nel Comune di Enna, ai sensi dell'art.13 comma 3 del citato DPR, i decreti di espropriazione possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia della variante allo strumento urbanistico approvato con il presente decreto ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 65/81, fatta salva la proroga a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma 5 del medesimo art.13.

Art. 5) La R.F.I. S.p.A. ed il Comune di Enna, sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente Decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 07/11/2011

II DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Sergio Gelardi)